



**COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO**  
**Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)**  
**Cod. Fisc./P.I. 00399150044**  
**Tel: 0174/391821**  
**E-MAIL : [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)**  
**PEC : [alto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:alto@cert.ruparpiemonte.it)**

**ORDINANZA N. 20/2025**

**Alto, 30/10/2025**

<b>OGGETTO</b>	<b>REGOLAZIONE DELLA SOSTA, PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTONEGOZIO PER IL COMMERCIO DI CARNI</b>
----------------	--

### **IL SINDACO**

CONSIDERATA la richiesta di posizionamento in prova, di autofurgone, Prot. Comune di Alto 4439/VIII/4 del 30.10.2025, da parte del Sig. Fandetti Federico di Fandy Group Srl., con Sede Legale in via Nazionale a Ortovero (SV), da ripetere a discrezione dell'Amministrazione Comunale e della stessa Srl., in martedì successivi;

VISTA l'Autorizzazione n.2380, rilasciata dal Comune di Albenga, il 07.10.2024, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, TIPO B (itinerante);

CONSIDERATO che da martedì 4 NOVEMBRE 2025, dalle ore 8,00 alle 12,00 ca., verrà posizionato l'autonegozio per la commercializzazione di carne, da parte di Fandy Group Srl.;

RITENUTO opportuno, al fine della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, dover adottare i provvedimenti di competenza;

RITENUTO, pertanto che, per consentire il regolare posizionamento dell'autonegozio, è necessario disciplinare la sosta stradale, in relazione e senza pregiudizio per la pubblica sicurezza;

SENTITO, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Fabio Locci;

VISTO l'Art. 7, comma 1,2,4,6,7 e 37 del D.L.vo 30.04.1992, n°285 (codice della strada) e successive modifiche;

VISTE le norme di pubblica sicurezza;

VISTO il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n° 267;

### **AUTORIZZA**

**PER MARTEDÌ' 4 NOVEMBRE 2025, (ED EVENTUALMENTE PER I SUCCESSIVI MARTEDÌ')**  
il posizionamento statico del suddetto furgone, in porzione di piazza San Michele, in prossimità del quadro elettrico esterno alla rientranza dell'abside della chiesa parrocchiale, occupando trasversalmente sei metri di parcheggio;

## **PER TANTO, ORDINA**

**PER MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2025, (ED EVENTUALMENTE PER I SUCCESSIVI MARTEDÌ)** il seguente divieto temporaneo (esclusi gli autorizzati), in occasione del posizionamento del suddetto autonegozio, per la commercializzazione di carne:

**DIVIETO DI SOSTA, IN PORZIONE DI PIAZZA SAN MICHELE, IN PROSSIMITÀ DEL QUADRO ELETTRICO ESTERNO ALLA RIENTRANZA DELL'ABSIDA DELLA CHIESA PARROCCHIALE**, per otto metri longitudinali circa, in sostituzione di 4 parcheggi auto.

## **ORDINA, ALTRESI', che:**

- Fandy Group Srl., l'Amministrazione Comunale e gli organi di Polizia potranno accertare, nelle ore antecedenti il posizionamento, l'esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare il posizionamento stesso;

- Fandy Group Srl., per il tempo di permanenza, sarà responsabile della tutela della prevenzione, sicurezza e protezione, per lo spazio affidato;

- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i clienti, i divieti e gli obblighi, sopra indicati, non si applicano ai veicoli delle autorità locali e adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Primo Soccorso, nonché a quelli di Fandy Group Srl.;

- Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso in sintesi, sulla segnaletica verticale, in prossimità dello spazio interessato al divieto.

Copia del presente provvedimento viene notificato alla Stazione dei Carabinieri di Ormea (CN), a Fandy Group Srl. e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni violazione verrà perseguitata ai sensi delle disposizioni vigenti.

## **INFORMA CHE**

Il presente provvedimento, che è valido per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Contro il presente provvedimento può essere ammesso:

- Ricorso al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla notifica;
- Ricorso al T.A.R. Regione Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.71;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e notifica, ai sensi del D.P.R. n°1199 del 24.11.71;
- Ricorso all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel termine di 120 giorni dalla notifica, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del C.d.S., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

Dalla Residenza Municipale, Alto lì 30.10.2025.



Il Sindaco,  
Dr. De Andreis Mauro: